



STATUTO

“PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE VICENZA” onlus

Articolo 1 - Denominazione e sede -

L'organizzazione di volontariato, denominata: **“PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE VICENZA”** assume la forma giuridica di associazione apolitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in via Leonardo Da Vinci civ. 48 nel comune di Vicenza.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Statuto -

L'organizzazione di volontariato “PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE VICENZA” è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 3 - Efficacia dello statuto -

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Articolo 4 - Interpretazione dello statuto -

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 e segg. delle preleggi al codice civile, nonché dalla normativa vigente in materia.



**Articolo 5
- Finalità -**

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell'ambito socio-sanitario.

L'Associazione si propone pertanto di svolgere le seguenti attività:

1. attività di pubblica assistenza, trasporto e soccorso d'infermi e infortunati;
2. iniziative solidaristiche in occasione di emergenze sociali ed umanitarie e di protezione civile;
3. la promozione e divulgazione delle attività dell'Associazione, anche, ma non esclusivamente, mediante incontri, seminari, corsi o momenti formativi culturali e/o professionali;
4. la promozione, organizzazione e gestione di iniziative, anche in collaborazione con altri enti, finalizzate alla promozione di attività e comportamenti di prevenzione sociale e sanitaria a favore della popolazione con particolare riguardo agli anziani e alle categorie più deboli;
5. assistenza a favore degli anziani, dei disabili e dei bisognosi, anche mediante la gestione di strutture e presidi sociali e sanitari.

Il perseguimento di tali scopi avviene nel pieno rispetto dei principi costituzionali ed in particolare dell'art. 2 Cost., che richiede alle formazioni sociali l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà.

A tal fine l'Associazione può collaborare, anche in regime convenzionale, con enti pubblici e privati, può aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi.

Per il raggiungimento degli scopi statutari l'Associazione potrà partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento dei suoi fini.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.
Può istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale o regionale.

**Articolo 6
- Ammissione -**

Sono aderenti dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità, accettano lo statuto e il regolamento interno e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarne gli scopi.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza, ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La mancata ammissione deve essere motivata.



Articolo 7

- Diritti e doveri degli aderenti -

Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo le modalità prestabilite dal Consiglio Direttivo e comunque ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali.

Gli aderenti all'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare nei modi e nei tempi concordati la propria opera secondo i fini sociali;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Articolo 8

- Perdita della qualifica di socio -

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Il socio può recedere in qualunque momento dall'Associazione; il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo.

Decade automaticamente il socio che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

In particolare, l'esclusione può essere deliberata nel caso in cui il socio:

- abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l'Associazione;
- non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

L'associato può ricorrere preliminarmente al Collegio dei Probiviri, se nominato, ovvero all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 9

- Organi sociali -

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Revisione che potrà essere il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico a seconda di quanto determinato dall'Assemblea di volta in volta all'atto della nomina.
- Il Collegio dei Probiviri, se nominato dall'Assemblea.



Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate.

Articolo 10 **- Assemblea -**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico;
- elegge i membri del Collegio dei Proviviri, se istituito;
- delibera i regolamenti e le loro modifiche;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- fissa l'importo della quota sociale annuale;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci;
- delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
- delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, anche tramite mezzo informatico, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi ai singoli associati all'indirizzo risultante dal libro soci, almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o 1/10 degli associati ne ravvisino l'opportunità.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non possono votare.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

L'Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci più uno in proprio o per delega. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei 3/4 dei soci e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.



Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, mediante delega scritta. Ogni socio non può avere più di due deleghe da parte degli altri soci. I soci non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d'interessi.

I verbali di assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e portati a conoscenza dei soci con modalità idonee, ancorché non intervenuti.

I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del segretario, nell'apposito libro-verbali. Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Articolo 11 **- Consiglio Direttivo -**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque), eletti dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, lo stesso Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di sessanta giorni. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.

Il Consiglio Direttivo cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie della maggioranza dei componenti o per eventuale revoca per gravi motivi decisa dall'Assemblea con le maggioranze previste dall'assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- redigere i bilanci da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i 1/3 dei componenti ne faccia richiesta. Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso scritto tramite posta, fax o e-mail contenente l'ordine del Giorno, da inviarsi a tutti i consiglieri almeno 8 giorni prima della data di convocazione.

Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In seno al Consiglio non è ammessa delega.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i componenti.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.



Articolo 12 **- Presidente -**

Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea dei soci nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell'Associazione. In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 13 **- Organo di Revisione -**

L'Assemblea ha la facoltà di decidere, in sede di rinnovo delle cariche sociali, se procedere alla nomina di un Collegio dei Revisori dei Conti o di un Revisore Unico. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci fra associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili. I revisori non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei Revisori decada dall'incarico, subentra il Revisore supplente più anziano di età che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Collegio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo-contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. I Revisori hanno facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

L'attività del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore Unico deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Articolo 14 **- Collegio dei Probiviri -**

Il Collegio dei Probiviri, se nominato, è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa

I probiviri non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Revisione.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi. Avverso il giudizio del Collegio, è possibile ricorrere al giudice ordinario.

Articolo 15 **- Patrimonio dell' Associazione -**

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale indicato nell'atto costitutivo, che ammonta ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00), dei quali indisponibili Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00)



- da beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Tutti i beni costituenti il patrimonio associativo dovranno essere elencati in apposito inventario, che dovrà essere regolarmente aggiornato e che potrà essere consultato dagli aderenti.

Articolo 16 **- Risorse economiche -**

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

- quote associative annuali;
- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e/o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- reddito derivanti dal patrimonio di cui all'art.15;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, che saranno registrate in apposita contabilità separata.

Articolo 17 **- Bilancio d'esercizio -**

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il mese di aprile.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare eventuali utili d'esercizio o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Articolo 18 **- Proventi derivanti da attività marginali -**

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione;

L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L. 266/91.

Articolo 19 **- Convenzioni -**

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.



Articolo 20
- Personale retribuito -

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dalla L. 266/91 e nel rispetto della Legge Regionale del Veneto n. 40/1993.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge, dalla contrattazione collettiva e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Articolo 21
- Responsabilità ed assicurazione degli aderenti -

Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

Articolo 22
- Responsabilità della organizzazione -

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Articolo 23
- Assicurazione dell'organizzazione -

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Articolo 24
- Liquidazione e devoluzione del patrimonio -

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell'Assemblea approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.) e della normativa vigente, sarà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato aventi finalità uguali o analoghe e operanti nel territorio.

Articolo 25
- Disposizioni generali -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle vigenti leggi in materia.

Il Presidente
Sebastian Nicolai

Vicenza, 17/05/2014



P.A. Croce Verde Vicenza *onlus*

